

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Emilio Battaglia, dal Dott. Andrea Baldanza, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto, dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO PALMAS (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' OLBIA CALCIO Srl (nota n. 6266/1068pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).**

**(248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO PALMAS (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO DEIANA (all'epoca dei fatti, Dirigente e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' OLBIA CALCIO Srl (nota n. 6268/1058pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).**

Letti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 29 marzo 2010 (6266/1068) nei confronti dei Signori Franco Cesare Rusconi, Angelo Palmas, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale, entrambi legali rappresentanti della Olbia Calcio Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo V in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dall'art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e nei confronti della Società Olbia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 29 marzo 2010 (6268/1058) nei confronti dei Signori Franco Cesare Rusconi, Angelo Palmas, Angelo Deiana, rispettivamente Amministratore Unico, Direttore Generale e dirigente e tutti legali rappresentanti della Olbia Calcio Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo IV in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dall'art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e nei confronti della Società Olbia Calcio Srl a titolo di

responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti;

riuniti preliminarmente i due procedimenti su istanza congiunta delle parti;

vista istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS, depositata dal difensore del Sig. Franco Cesare Rusconi e della Società Olbia Calcio Srl, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso e per la quale la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Franco Cesare Rusconi e la Società Olbia Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Franco cesare Rusconi, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società Olbia Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Franco Cesare Rusconi;
- ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Olbia Calcio Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

letta la memoria difensiva inviata via telefax dai soggetti deferiti Palmas e Deiana in data 22 aprile 2010;

ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Sig. Deiana chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e per il proscioglimento del Sig. Angelo Palmas, nonché il legale dei deferiti, che ha concluso per entrambi per il proscioglimento;

rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio;

accertato che la Società Olbia ha ommesso di attestare agli Organi Federali competenti il pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

che tale condotta inadempiente non trova alcuna valida giustificazione, tant'è che viene ammessa dalla Olbia Calcio nella predetta memoria difensiva;

relativamente alla posizione del Sig. Deiana nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza dallo stesso addotta che dal 22 dicembre 2009 non sarebbe stato più tesserato per l'Olbia Calcio Srl, in quanto detta comunicazione si caratterizza per la sua tardività essendo stata comunicata in data 31 dicembre 2009, ossia proprio l'ultimo giorno previsto per porre in essere gli adempimenti richiesti dalle norme federali;

relativamente alla posizione del Sig. Palmas, è stato dalla difesa documentalmente provato che con fax dell'8 ottobre 2009 la Società ha comunicato alla Lega Pro l'atto con il quale la Olbia Calcio Srl e il deferito con decorrenza 2 ottobre 2009 hanno "*risolto consensualmente il rapporto di collaborazione in essere*", anche se tale circostanza non trova conforto negli atti federali (cd. censimento) dai quali a tutt'oggi il Palmas risulta tesserato per la Società Olbia;

P.Q.M.

accoglie parzialmente il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Angelo Deiana la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, mentre proscioglie il Sig. Angelo Palmas da ogni addebito.

**(250) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO FIORE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), GIOVANNI LURAGHI (Dirigente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETA' AC LEGNANO Srl (nota n. 6322/1057pf09-10/SP/blp del 31.3.2010).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 31.03.2010 nei confronti dei Signori:

- Alessio Fiore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società AC Legnano Srl;
- Giacomo Tarabbia, vice Presidente e legale rappresentante della AC Legnano Srl;
- Giovanni Luraghi dirigente e legale rappresentante dell'AC Legnano Srl;
- la Società AC Legnano Srl;

per rispondere, tutti quanti i soggetti deferiti, della violazione prevista nell'art. 85, lett. B) par. IV, in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS e dell'art. 90, comma 2 delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali.

Nei termini assegnati solo il Sig. Luraghi ha fatto pervenire memoria contestando l'addebito, in considerazione della circostanza che il medesimo sarebbe stato delegato dal consiglio societario, in data 21 dicembre 2009, esclusivamente "*ad operare e rappresentare la Società nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico*". Non disponendo di alcun potere decisionale, l'imputazione mossa al Luraghi sarebbe infondata, in quanto diretta nei confronti di un soggetto privo dei poteri necessari per rilasciare l'attestazione in oggetto.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale Cons. Giuseppe Chiné ha chiesto l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e la conseguente irrogazione delle sanzioni di mesi 1 (uno) di inibizione per ciascun deferito e di € 10.000 (Euro diecimila/00) di ammenda nei confronti della Società AC Legnano Srl.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto nei limiti nel seguito specificati.

Risulta agli atti che l'attestazione richiesta dall'Ordinamento non è pervenuta nei termini, talché deve affermarsi la piena responsabilità sia del Presidente legale rappresentante della Società AC Legnano Srl, Sig. Fiore Alessio, che del vice Presidente Sig. Giacomo Tarabbia. L'imputabilità e la responsabilità di tali soggetti si deduce altresì dai poteri intestati ai medesimi come desumibile dal verbale del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2009. Il Sig. Fiore risulta quale legale rappresentanza della Società e titolare di tutti i poteri di ordinaria amministrazione; parallelamente al vice Presidente Tarabbia, sempre ai sensi di quanto disposto dal Consiglio di amministrazione nella seduta sopra citata, si deve riconoscere oltre alla legale rappresentanza anche la disponibilità di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Viceversa al Sig. Giovanni Luraghi non si riconosce una collocazione all'interno dell'organizzazione societaria tale da legittimare alcuna condanna. Al Sig. Luraghi infatti, secondo quanto desumibile dalla già citata delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2009, sono stati conferiti i soli poteri di "operare e rappresentare la Società presso la Lega di competenza", talché non è possibile imputare alcun ruolo attivo all'interno dell'organigramma societario. Deve invece ritenersi sussistente la piena responsabilità della Società AC Legnano Srl.

In virtù del diverso ruolo esercitato dai Signori Fiore e Tarabbia appare tuttavia equo condannare il Presidente della Società alla pena di mesi 2 (due) di inibizione ed il vice Presidente alla pena di mesi 1 (uno) di inibizione.

Deve invece integralmente accogliersi la richiesta di condanna della Società AC Legnano Srl al pagamento della sanzione di € 10.000 (Euro decimila/00).

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere al Sig. Alessio Fiore la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), al Sig. Giacomo Tarabbia la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno), alla Società AC Legnano Srl la sanzione di € 10.000 (Euro diecimila/00) di ammenda e di prosciogliere il Sig. Giovanni Luraghi dagli addebiti.

**(251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO FIORE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), GIOVANNI LURAGHI (Dirigente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETA' AC LEGNANO Srl (nota n. 6248/1066pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 29.03.2010 nei confronti dei Signori:

- Fiore Alessio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Legnano Srl;
- Tarabbia Giacomo, vice Presidente e legale rappresentante dell'AC Legnano Srl;
- Giovanni Luraghi, dirigente e legale rappresentante dell'AC Legnano Srl;
- la Società AC Legnano Srl;

per rispondere tutti quanti della violazione prevista nell'art. 85, lett. B) par. V in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS e dell'art. 90, comma 2 delle NOIF, per la mancata

attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità luglio, agosto e settembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali.

Nei termini assegnati solo il Sig. Luraghi ha fatto pervenire memoria contestando l'addebito, in considerazione della circostanza che il medesimo sarebbe stato delegato dal consiglio societario, in data 21 dicembre 2009, esclusivamente "*ad operare e rappresentare la Società nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico*". Non disponendo di alcun potere decisionale, l'imputazione mossa al Luraghi sarebbe infondata, in quanto diretta nei confronti di un soggetto privo dei poteri necessari per rilasciare l'attestazione in oggetto.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale Cons. Giuseppe Chiné ha chiesto l'affermazione della responsabilità per tutti i deferiti e la conseguente irrogazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per ciascuno dei deferiti e di € 10.000 (Euro diecimila/00) nei confronti della Società AC Legnano Srl.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto nei limiti nel seguito specificati.

Risulta agli atti che l'attestazione richiesta dall'Ordinamento non è pervenuta nei termini, talché deve affermarsi la piena responsabilità sia del Presidente legale rappresentante della Società AC Legnano Srl, Sig. Alessio Fiore, che del vice Presidente Giacomo Tarabbia. L'imputabilità e la responsabilità di tali soggetti si deduce altresì dai poteri intestati ai medesimi come desumibile dal verbale del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2009. Il Sig. Fiore risulta quale legale rappresentanza della Società e titolare di tutti i poteri di ordinaria amministrazione; parallelamente al vice Presidente Tarabbia, sempre ai sensi di quanto disposto dal Consiglio di amministrazione nella seduta sopra citata, si deve riconoscere oltre alla legale rappresentanza anche la disponibilità di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Viceversa al Sig. Giovanni Luraghi non si riconosce una collocazione all'interno dell'organizzazione societaria tale da legittimare alcuna condanna. Al Sig. Luraghi infatti, secondo quanto desumibile dalla già citata delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2009, sono stati conferiti i soli poteri di "*operare e rappresentare la Società presso la Lega di competenza*", talché non è possibile imputare alcun ruolo attivo all'interno dell'organigramma societario. Deve invece ritenersi sussistente la piena responsabilità della Società AC Legnano Srl.

In virtù del diverso ruolo esercitato dai Signori Fiore e Tarabbia appare tuttavia equo condannare il Presidente della Società alla pena di mesi 2 (due) di inibizione ed il vice Presidente alla pena di mesi 1 (uno) di inibizione.

Deve invece integralmente accogliersi la richiesta di condanna della Società AC Legnano Srl al pagamento della sanzione dell'ammenda di € 10.000 (Euro diecimila/00).

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere al Sig. Alessio Fiore la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), al Sig. Giacomo Tarabbia la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno), alla Società AC Legnano Srl la sanzione di € 10.000 (Euro diecimila/00) e di prosciogliere il Sig. Giovanni Luraghi dagli addebiti.

Il Presidente della CDN  
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

**Publicato in Roma il 27 aprile 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete